Ufficio Assicurazione e Sinistri 1371/Q2

DECRETO DIRIGENZIALE N. 102/DA del 0 1 MAR 2024

Oggetto: Contenzioso Ingegneri Giuseppe/Consorzio Autostrade Siciliane - liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Giuseppe Nuccio

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 1952/20 tra le parti Ingegneri Giuseppe/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza nº 9/24 del 15/12/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 4.950,00 oltre interessi per € 25,00, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 1.390,00 oltre spese generali, CPA e € 350,00 per CTU per un totale di € 1.989,94 da distrarsi all'avv. Giuseppe Nuccio, come da conteggio inviato dal legale stesso, per un totale complessivo di € 6.964,94;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;
- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- Impegnare la somma di € 6.964,94 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- Effettuare, in esecuzione della sentenza nº 9/24 del 15/12/23 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 4.975,00 in favore di Ingegneri Giuseppe nato a Messina il 6/12/1954 c.f. NGGGPP54T06F158K tramite bonifico sul c/c IBAN IT83W 36081 05138 290568 790579 allo stesso intestato:
- Effettuare, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 1.989,94 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Giuseppe Nuccio nato a Messina il 18/05/1967 c.f. NCCGPP67E18F158B tramite bonifico sul c/c IBAN IT81W 03069 16500 100000 013503 allo stessa intestato:
- Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale Dott. Calogero Franco Fazio

Sede Uffici 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830

90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 - tel. +39 091 6259329

00187 ROMA Via Dei Crociféri n. 41 - tel. +39 06 6794932

Repert. n. 24/2024 del 09/01/2024 Sentenza n. cronol. 223/2024 del 09/01/2024

N.RG 1952 / 2020



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Messina

Sezione 01

Il Giudice di Pace, dott.ssa Santa Nastasi Nastasi, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 1952/2020 R.G., avente ad oggetto: azioni di competenza del giudice di Pace in materia di risarcimento danni

tra

Ingegneri Giuseppe (C.F.:NGGGPP54T06F158K), elett.te dom.to in Messina, Via Dei Mille 89/Bis, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Nuccio che lo rapp.ta e difende per procura rilasciata su foglio separato

attore

contro

Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del Presidente *pro tempore*, C.F./P. IVA: 01962420830, rapp.to e difeso dall'Avv. Daniele Failla del Foro di Siracusa ed elett.te dom.to in Messina, Via Nino Bixio n. 89, presso lo studio dell'Avv. Alberto Vermiglio, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

convenuto

Lo svolgimento del processo viene omesso secondo la nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dalla legge n. 69/09.

in fatto e in diritto

Preliminarmente deve darsi atto dell'esito negativo del tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti.

L'istante ha avanzato la propria pretesa in citazione deducendo che, in data 27.07.2016, verso le ore 11:30 a Messina, mentre percorreva alla guida dello scooter Honda tg. CP54732, di proprietà della sig.ra Ripa Rita Anna, la rampa autostradale di Boccetta, si imbatteva in un giunto metallico ammalorato e formante una cunetta, non segnalato, presente sul manto stradale,



Sentenza n. 9/2024 pubbl. il 09/01/2024 RG n. 1952/2020

Repert. n. 24/2024 del 09/01/2024

perdendo il controllo del mezzo e, rovinando della Polizia della Polizia stradale, redigendo il relativo verbale. Concludeva affinché, previa declaratoria della Polizia stradale, redigendo il relativo verbale. Concludeva affinché, previa declaratoria della responsabilità del CAS convenuto, quest'ultimo venisse condannato al risarcimento dei danni quantificati in € 4.950,00, oltre interessi legali dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo, nei limiti di competenza per valore del Giudice adito.

Il convenuto Consorzio si è costituito contestando gli assunti avversari ed ha concluso chiedendo il rigetto integrale delle domande, perché assolutamente infondate in fatto ed in diritto e, in caso di accertamento di responsabilità o corresponsabilità a carico del convenuto, limitare il risarcimento al *quantum* emerso in istruttoria.

Ai fini della decisione, deve preliminarmente rilevarsi l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui all'art. 2051 c.c., atteso che, per come emerge dagli atti di causa, il sinistro si è verificato sulla A/20 nella rampa d'ingresso di Boccetta.

Invero, è configurabile la responsabilità per cose in custodia a carico dei proprietari o concessionari delle strade e delle autostrade, stante la disponibilità e l'effettiva possibilità del controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile a un rapporto di custodia.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. Civ., n. 21508/2011; Cass. Civ., n. 6101/2013; Cass. Civ., n. 7805/2017) e, nel caso che ci occupa, tale rapporto di custodia si individua in capo al CAS che ha la titolarità e la gestione delle Autostrade Siciliane (Cass. Civ., n. 4495/2011).

Sulla scorta degli insegnamenti della Corte di Cassazione (Cass. Civ., n. 2482/2018), in diritto deve rilevarsi che l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.

In ordine al nesso causale, secondo la fondamentale elaborazione delle SS.UU. della Corte di Cassazione (sentenze del 11.01.2008, nn. 576 ss.), ai fini della causalità materiale nell'ambito



Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto e al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano ex ante idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale che, a sua volta, individua come conseguenza normale imputabile quella secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (se non di vera e propria prognosi postuma). Sempre secondo gli insegnamenti della Cassazione, il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.

Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e, a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227 c.c., comma 1, dovendosi valutare tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost..

Al fine di verificare l'assolvimento degli oneri probatori posti a carico delle parti devono esaminarsi le risultanze dell'istruttoria svolta.

L'escusso teste, sig. Pistone Rocco, agente di Polizia in pensione ed in servizio all'epoca del fatto, ha dichiarato di essere intervenuto su chiamata, insieme ad altro collega di pattuglia,



confermando in ogni sua parte il Prontuari Speri conta al locata della d

Dal predetto Prontuario risulta che la pattuglia della polizia stradale, intervenuta sui luoghi, trovava il conducente del motociclo a bordo di un'ambulanza del 118 e, all'esito dei rilievi effettuati, nonché dalle dichiarazioni del conducente, ricostruiva la dinamica del sinistro come segue: ".... Il conducente del citato motociclo, solo a bordo, percorreva la rampa d'ingresso dello svincolo di boccetta A/20, giunto a circa un centinaio di metri dal parcheggio dove il tratto di autostrada è formato in curva destrorsa e in lieve salita, a causa di un ammaloramento di un giunto, mentre lo stesso ci passava sopra, perdeva il controllo di guida del motociclo rovinando a terra....".

Dal prontuario, altresì, risulta che: -sul posto vi era un'ambulanza del 118 con la quale l'attore veniva trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Piemonte; -interveniva una squadra di manutenzione per il ripristino del giunto con tre sacchi di asfalto a freddo; -gli agenti, espressamente, nella parte dedicata alle osservazioni del personale operante hanno escluso ogni responsabilità a carico del conducente.

Dal compendio istruttorio, dunque, si ritiene che l'attore abbia assolto al proprio onere probatorio, potendo dirsi che l'occorso sia stato causato dall'ammaloramento di un giunto dell'autostrada gestita dal CAS convenuto. Non può, invero, escludersi la sussistenza di nesso causale solo perché non vi erano testi che abbiano assistito alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), non essendo emersi fatti idonei ad ingenerare presunzioni che possano far pervenire a diverse conclusioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto (ammaloramento del giunto) alla luce delle nozioni di fatto comune di esperienza, che integrano com'è noto una regola di giudizio.

Ciò posto, al fine dell'individuazione dell'onere probatorio a carico del gestore bisogna far ricorso alla differenza tra cause di danno intrinseche ed estrinseche, ovverosia tra difetti strutturali del bene stradale (per sconnessioni, buche, e simili) e situazioni di rischio presenti sulla strada per cause riconducibili agli utenti ovvero a fattori estranei e naturali (olio, materiali e/o oggetti dispersi, e simili). Ciò comporta che, nel primo caso, l'onere probatorio a carico del gestore della strada è più gravoso, emergendo con più evidenza la violazione dell'obbligo di manutenzione e cura della cosa e l'assenza del caso fortuito, mentre, nel secondo caso, l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo (cfr. ex multis Cass. Civ., n. 7763/2007; Cass.



Civ., n. 2308/2007; Cass. Civ., n.11096/2020entenza n. cronol. 223/2024 del 09/01/2024

Il CAS convenuto non ha assolto al proprio onere probatorio della sussistenza del caso fortuito, anche in considerazione del fatto che la causa del danno consiste in un difetto strutturale della strada, rappresentato da "giunto ammalorato con asfalto depresso (cunetta)" (cfr. il citato Prontuario redatto dagli agenti intervenuti), nemmeno relativamente alla condotta del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. . In ordine a quest'ultimo punto, deve disattendersi quanto sostenuto, e non provato, da parte convenuta, relativamente al comportamento del danneggiato, atteso che come emerge dallo schizzo planimetrico degli agenti intervenuti, il giunto ammalorato (e la cunetta) si trovava sulla corsia di marcia dell'attore, in prossimità del centro della stessa, sulla strada in curva destrorsa (che necessariamente sposta la traiettoria del ciclomotore verso il centro) ed in salita. Vieppiù che gli agenti intervenuti, all'esisto dei rilievi eseguiti, hanno espressamente escluso ogni responsabilità a carico del conducente.

Acclarata, dunque, l'esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del Consorzio convenuto e ribadito, viceversa, come non sia stata dimostrata qualsivoglia responsabilità concorrente del danneggiato o la sussistenza di un'ipotesi di caso fortuito, il convenuto deve essere condannato alla refusione dei danni per le lesioni subite dall'attore.

In ordine alla quantificazione di tale danno, nel corso del giudizio è stata disposta perizia medico-legale, sulla persona dell'attore ed ha convincentemente spiegato il CTU dott. Roberto Trifirò, con motivazioni condivisibili, dalle quali questo decidente non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, evidenziando il nesso di causalità tra l'occorso ed idoneità lesiva e, considerando la natura delle lesioni riportate e la certificazione sanitaria prodotta, ha determinato una ITA di 3 gg., di ricovero ordinario per intervento chirurgico spalla destra presso lo IOMI di Messina, una ITP al 75% di 15 gg., al 50% di gg. 35 e al 25% di giorni 40. Ha quantificato il danno biologico nella misura del 8% (otto per cento). Ha, infine, ritenuto congrue le spese mediche sostenute e prodotte in atti di € 1.632,00.

Ciò posto e ritenuto che nella fattispecie trattasi di danno non patrimoniale derivante da responsabilità extracontrattuale, lo stesso va liquidato all'attualità -facendo applicazione delle tabelle in uso presso gli uffici giudiziari milanesi nell'ultima edizione pubblicata nel 2021 (cfr. ex multis Corte d'Appello di Messina, Sentenza n. 294/2023; Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 369/2022; Corte d'Appello Firenze, Sentenza n. 349/2016)- ed andrebbe quantificato nel seguente importo:

Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021 Età del danneggiato alla data del sinistro Percentuale di invalidità permanente

61 anni

8%



Sentenza n. 9/2024 pubbl. il 09/01/2024 RG n. 1952/2020

Repert. n. 24/2024 del 09/01/2024 Sentenza n. cronotz 223/2024 del 09/01/2024

Punto danno biologico	Sentenza II. Greate 47, 592 On
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%)	non riconosciuto
Punto base I.T.T.	€ 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale	3
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%	40
Danno non patrimoniale risarcibile	€ 10.909,00
Invalidità temporanea totale	€ 297,00
Invalidità temporanea parziale al 75%	€ 1.113,75
Invalidità temporanea parziale al 50%	€ 1.732,50
Invalidità temporanea parziale al 25%	€ 990,00
Totale danno biologico temporaneo	€ 4.133,25
Spese mediche	€ 1.632,00
Totale generale:	€ 16.674,25

Tuttavia, avendo parte attrice espressamente limitato la domanda risarcitoria entro la competenza per valore del Giudice adito, quantificando il chiesto risarcimento nell'importo di € 4.950,00 oltre interessi legali, può liquidarsi all'attore la predetta somma e il CAS convenuto deve essere condannato al risarcimento dei danni nella misura di € 4.950,00 oltre interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza al soddisfo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Vanno, altresì, poste definitivamente a carico del convenuto le spese liquidate per la CTU.

P.O.M.

Il Giudice di Pace di Messina, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.1952/2020 R.G., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

-dichiara che la responsabilità del sinistro è riconducibile esclusivamente al Consorzio per le Autostrade Siciliane convenuto e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento dei danni patiti dall'attore che vengono liquidati in € 4950,00 per i titoli, le causali e con gli interessi specificati in parte motiva;

-condanna, altresì, il Consorzio convenuto al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.390,00, di cui € 125,00 per spese e € 1.265,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché spese generali (15%) come per legge, in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario.


-pone definitivamente a carico del convenuto le spese liquidate per la CTU.

Cosi deciso in Messina, lì 15-12-2023

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott.ssa SANTA NASTASI NASTASI





↓ × 与 Annulla

A Rispondi a tutti | V

patente Avv. Nuccio.pdf

ricevuta ctu.pdf

12 KB

STUDIO LEGALE

Aves Giuseppe Nuccio

Messina, 11.2.2024

Egr, Sig. Avv. Daniele Failla

Oggetto: Sentenza n. 9/2024 del Giudice di Pace di Messina, relativa alla causa Ingegneri Giuseppe / Consorzio Autostrade Siciliane.

Le somme che Il C.A.S. deve corrispondere al mio assistito e al sottoscritto separatamente, in virtà della summenzionata sentenza sono le seguenti:

Per Ingegneri Giuseppe	4
Capitale di cui in sentenza	4.950,00
Interessi legali di cui in sentenza	25,00
Totale	4.975,00
Per l'avv. Giuseppe Nuccio	W.
Spese ed onorari di cui in sentenza	1 100 00
	1.390,00
Spese di CTU	350,00
Rimborso forfettario 15% su €. 1.265,00	189,75
C.P.A. 4% su E. 1.454,75	58,19
Imposta di bollo	2,00
Totale	1.989,94

Il pagamento dei seguenti importi può avvenire mediante bonifici bancari: la sorte capitale sul conto corrente del mio assistito con iban: IT83w3608105138290568790579.

Le spese legali sul conto corrente del sottoscritto con iban: IT81W0306916500100000013503.

Allego prospetto di parcella Cordiali saluti.

Avv. Giuseppe Nuccio

98123 MESSINA - Via Maddalena, 128 - Tel./Fax 090 663304 - Cell. 335 5238435 E-mail: avv.giuseppenuccio@gmail.com - PEC: avvgiuseppenuccio@puntopec.it

lo sonoscritto dott. Roberto Trifirò, dichiaro di aver ricevuto, dal/la sig/ra / N L E L LEM
CTU dal Giudice di Pace, dott, S. NASTA MALL, nella causa: [NG FCM GICS PAR / CSS
Mi riservo di emettere regolare ricevuta, comprensiva dell'importo di acconto, all'atto del Decreto d fiquidazione emesso dal Giudice.

Messina 24.01.2023

Instede In Roberto Frisirò